



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Toscana

GIOVANI SÌ

Convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete
per la realizzazione del progetto

“Green and Resilient Environment for Health. Outdoor spaces design to promote health in care facilities”

acronimo: GREEN4H

CUPB13C23001600007

nell'ambito

**UNIFI-RT“ASSEGNI DI RICERCA NELL'AMBITO DELLA TRANSIZIONE
VERDE” -**

(Bando Assegni di ricerca anno 2023)

TRA

Il Dipartimento di Architettura dell'Università degli studi Firenze (di seguito "Dipartimento") C.F./ P.I. 01279680480 con sede in Firenze in Via della Mattonaia n. 8, rappresentato dal Prof. Giuseppe De Luca [REDACTED] in qualità di Direttore;

E

L'Azienda USL Toscana Centro, Ente senza fini di lucro, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, organizzativa e contabile, facente parte del Servizio Sanitario della Regione Toscana C.F. / P.I. 06593810481 con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 CAP 50121 Firenze, rappresentata dalnato a.....il..... in qualità di.....autorizzato a rappresentare la stessa stante Delibera DG

E

La Società della Salute di Firenze (di seguito "SdS Firenze"), Consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro, C.F. 94117300486, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria, 1, rappresentata dalla Dr.ssa Sara Funaro, [REDACTED], in qualità di Presidente e legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- la Regione Toscana con decreto Dirigenziale n. 7156 del 7 aprile 2023 ha approvato l'avviso pubblico per progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di assegni di ricerca nell'ambito della transizione verde (Bando assegni di ricerca anno 2023);
- L'Università degli Studi di Firenze nell'ambito dell'avviso di cui sopra ha presentato n. 36 Progetti di alta formazione attraverso l'attivazione di Assegni di Ricerca nell'ambito della transizione verde- 2023 finalizzati all'attivazione di n. 38 assegni di ricerca di durata biennale nell'ambito dei suddetti progetti;
- La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 23395 del 30 ottobre 2023, ha approvato gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei progetti, la graduatoria e il relativo impegno di spesa;
- L'Università degli Studi di Firenze è risultata tra i soggetti beneficiari del finanziamento Regionale con **n°29 progetti per un totale di n°30 assegni** tra cui il Progetto, "Green and Resilient Environment for Health. Outdoor spaces design to promote health in care facilities" (di seguito progetto GREEN4H);

- L'Azienda USL Toscana Centro, Ente senza fini di lucro, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, organizzativa e contabile, facente parte del Servizio Sanitario della Regione Toscana e la Società della Salute di Firenze, Consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro, sono indicati nella scheda originale del Progetto GREEN4H quali soggetti partecipanti alla rete formativa con il Dipartimento di Architettura;
- L'Art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui sopra prevede la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra i soggetti partecipanti alla rete formativa del progetto da stipularsi prima della data di avvio degli assegni;
- I soggetti partecipanti al progetto GREEN4H hanno presentato una dichiarazione d'intenti unitamente alla scheda del progetto;

SI STIPULA E SI CONVIENE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione dell'organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi per l'attuazione del progetto, così come dettagliato nella scheda del progetto presentato, (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le parti confermano, inoltre, con il presente atto, le dichiarazioni di intenti presentate unitamente al progetto che qui si intendono integralmente richiamate e vincolanti (Allegato 2),
3. Per la realizzazione del progetto le parti si avvarranno della collaborazione di n° 1 assegnista di ricerca, appositamente selezionato per tale progetto, che potrà usufruire di un percorso di alta formazione finalizzato ad accrescere le sue competenze e ad agevolarne l'inserimento lavorativo.

Articolo 3 - Doveri ed obblighi delle Parti.

1. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività del progetto.
2. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui in premessa provvederà:
 - a far sottoscrivere all'assegnista, vincitore della selezione pubblica, un contratto che riporti chiaramente requisiti, condizioni,

vincoli e adempimenti necessari per l'assegnazione e il mantenimento degli assegni;

- alla stipula delle assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovesse derivare agli assegnisti e/o a terzi;
- a garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- a fornire i rapporti tecnico-scientifici sullo stato di avanzamento del progetto o altre relazioni richieste ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui in premessa, per il monitoraggio e per la redazione della relazione conclusiva sui risultati conseguiti dal progetto.
- all'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (Regione Toscana, Giovani, Repubblica italiana e FSE+), in ogni atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei Progetti di ricerca;
- L'eventuale restituzione dei fondi ai partner nei seguenti casi:
 - i bandi di selezione vadano deserti;
 - rinuncia dell'assegnista;
 - non sia possibile assegnare il progetto ad nuovo assegnista

3. L'Azienda USL Toscana Centro è tenuta a:

- Affiancare l'assegnista nelle fasi del progetto relative agli obiettivi operativi 2 e 3, supportandolo nella conoscenza del contesto edilizio dell'assistenza sanitaria territoriale e delle CdC nel distretto di Firenze;
- Contribuire a sviluppare scenari progettuali applicati alle progettualità esistenti di CdC nella zona distretto di Firenze attraverso la validazione dei modelli e degli strumenti progettati su casi studio pilota;
- inserire il progetto all'interno della programmazione degli interventi previsti in seguito al DM77, così da favorire la sua fattibilità.
- Supportare la redazione di linee guida e indirizzi progettuali che interessano tutta la USL ed estendibili al resto della RT.

- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad esse conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
- versare all'Università la somma di € 12.000,00 (dodicimila/00), secondo quanto dettagliato nel progetto con le seguenti modalità:
in un'unica soluzione contestualmente alla stipula della presente convenzione (Allegare versamento alla presente convenzione). Il versamento dovrà essere effettuato attraverso la Tesoreria Unica tramite girofondo Banca d'Italia n. di contabilità speciale n. 36739 intestato a Università degli Studi di Firenze IBAN IT05D0100003245311300036739, indicando come causale: "Assegni Transizione VerdeRT 2023- GREEN4H;
- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la realizzazione del progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.

La Società della Salute di Firenze, Consorzio pubblico tra il Comune di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro, è tenuto a:

- realizzare le attività del Progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;
- predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad essa conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
- garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie conferite secondo quanto dettagliato nella scheda originale del progetto;
- garantire la massima integrazione con gli altri Partecipanti in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di

monitoraggio e di rendicontazione;

- portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.

Articolo 4 - Redazione della Scheda di Sintesi del Progetto

1. Al termine del progetto le parti sono tenute a redigere, in italiano e in inglese, una scheda di sintesi del progetto, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio sviluppato nel progetto stesso.
2. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, sarà accompagnata da lettera firmata dai responsabili del progetto presso il Dipartimento e il partner obbligatorio e varrà come autorizzazione alla eventuale pubblicazione dei contenuti sul portale della Regione Toscana toscanaopenresearch.ito su altri siti web regionali.

Articolo 5- Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

1. Il background posseduto da ciascuna Parte all'avvio del Progetto, ovvero le Conoscenze Preesistenti di una Parte rimangono di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché queste siano messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca.
2. Le Parti mettono a disposizione le proprie Conoscenze Preesistenti essenziali per l'esecuzione del Progetto di Ricerca. Le Parti si impegnano quindi ad acconsentire l'accesso di un'altra Parte alle proprie Conoscenze Preesistenti ove questo sia essenziale per l'avanzamento delle attività previste dal Progetto, e pertanto fintantoché l'attività di una Parte non sia tecnicamente possibile senza l'accesso a tali Conoscenze Preesistenti.
3. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte, in occasione delle attività di cui al Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto. Salvo diverso patto scritto tra le Parti interessate, l'accesso di una Parte alle Conoscenze Preesistenti di un'altra Parte non conferisce alla Parte richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.
4. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi Partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di

proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze da esso autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.

6. Qualora i risultati delle attività del Progetto di Ricerca siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti (Proprietà Intellettuale Congiunta), le Parti interessate verranno considerate Contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo delle Parti stesse. In ogni caso tali Parti, fermi i principi espressi nel presente Accordo, s'impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.
7. Le Parti si impegnano a valorizzare i risultati mediante apposito piano di diffusione, rendendo detti risultati liberamente disponibili ai Partner del Progetto, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati eventualmente conseguiti dalle Parti proteggibili mediante domande di brevetto o registrazione di marchio.

Articolo 6 - Riservatezza

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il knowhow forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di ciascuna parte) durante l'esecuzione del presente Accordo, così come i Risultati e le Conoscenze Preesistenti, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, sono qualificate come "Informazioni Aziendali" e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 del D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, ed ai sensi dell'art. 623 c.p. e come tali vengono concesse e sono ricevute.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6 che precede, ciascuna Parte si impegna a:
 - a. mantenere la massima riservatezza sulle Conoscenze Preesistenti, sui Risultati delle altre Parti, espressamente indicate come confidenziali, (globalmente definite "Informazioni Confidenziali"), fatti salvi gli obblighi di legge;
 - b. non divulgare a terzi le Informazioni Confidenziali in alcun modo senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti;
 - c. non usare le stesse per altri scopi se non l'esecuzione del Progetto;
 - d. restringere l'accesso alle stesse solo ai dipendenti che hanno necessità di avere l'accesso per l'esecuzione del Progetto
 - e. essere responsabile dell'esecuzione di tali obblighi;
 - f. astenersi dall'analizzare esemplari forniti da altre Parti, se non per scopi strettamente legati all'esecuzione del Progetto.

3. Non rientrano negli obblighi descritti nel presente Articolo le informazioni che la parte ricevente potrà dimostrare:
 - a. essere di pubblico dominio alla data della firma del presente Accordo; o
 - b. essere state pubblicate o essere diventate di pubblico dominio purché non per fatto od omissione della Parte ricevente dopo la data della firma del presente Accordo; o
 - c. essere già state in possesso della parte ricevente prima della data della firma del presente Accordo e non essere state acquisite direttamente o indirettamente da terzi che non avevano obblighi di segretezza; o
 - d. essere state ricevute da una terza parte fornendo ragionevole prova del loro legale possesso senza imporre obbligo di riservatezza;
 - e. essere state sviluppate indipendentemente senza aver avuto accesso alle informazioni confidenziali;
 - f. che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento legale.
4. Gli obblighi di confidenzialità, riservatezza e utilizzo ristretto contemplati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di tre (3) anni successivi alla data di scadenza o di cessazione per qualsivoglia motivo, della presente Convenzione.

Articolo 7 - Informazioni e Pubblicità

1. Le parti si attengono in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>;
2. Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:
 - a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione,

Articolo 8- Durata

1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione

e rimane valida e vigente fino all'approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Toscana.

2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere modificata.
3. Le parti hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa inerente il Progetto per tutto il periodo previsto dall' art. 140 del Reg: CE 1303/2013.
4. Per il diritto delle parti al Recesso si rimanda al Codice Civile

Articolo 9- Trattamento dei dati personali

1. Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679.
2. La Società/Soggetto privato/Ente pubblico si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10- Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza. Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62, come richiamate anche nei rispettivi Piani e Codici di comportamento. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Le Parti in particolare dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza, anche per quanto riguarda il divieto pantouflage (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013).

Si segnala che alla sezione del sito "amministrazione trasparente" di ciascuna delle parti sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistleblowing).

Art 11 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le parti si impegnano affinché i professionisti partecipanti al progetto vengano formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Con la firma del presente accordo, l'Università si fa carico di curare la formazione del Responsabile del progetto e dell'Assegnista nei casi previsti dal Dlgs 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

I partecipanti al progetto si impegnano al rispetto delle modalità di svolgimento delle attività previste e altresì al rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali previste dall'Università degli Studi di Firenze e AUSLTC, delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008 e D. Lgs. n. 230/1995). Il Referente gestionale del progetto per AUSLTC, o un soggetto da lui delegato, si preoccuperà di informare in merito il responsabile del progetto.

Art. 12 - Referenti dell'accordo

1. Le Parti individuano quali propri Referenti dell'accordo:

a) per l'AUSLTC:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: il Direttore della SOC Affari

Generali

- il Responsabile gestionale: Arch. Francesco Napolitano Direttore SOC Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze.

b) per DIDA:

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: Prof. Giuseppe De Luca

- il Responsabile gestionale: Prof.ssa Nicoletta Setola

b) per SDS Firenze:

il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990: Dr. Marco Nerattini

- il Responsabile gestionale: Dr. Marco Nerattini

Art. 13 Spese

L'accordo è soggetto:

- a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 co.2 DPR 131/1986;

- a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1° al DPR 642/1972, con oneri parimenti a carico dei firmatari che provvedono all'adempimento nei modi previsti dalla legge.

Art 14-Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

Firenze, data

Il Direttore del Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Firenze
Prof. Giuseppe De Luca

Il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro
Dr. _____
La Presidente della Società della Salute di Firenze
Dr. _____

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati
oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della
presente convenzione.

Il Legale Rappresentante o procuratore della Società/Soggetto privato/Ente
pubblico
.....

Il Direttore del Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Firenze
Prof. Giuseppe De Luca

Il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro
Dr. _____
La Presidente della Società della Salute di Firenze
Dr.ssa Sara Funaro

Allegati:

- Allegato 1: Scheda del Progetto;
- Allegato 2: Dichiarazione/i di intenti